



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO

"Dante Alighieri"

Via Septempedana, s.n. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)

Tel. 0742/818860 - 0742/818701

e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it

www.scuolenoceraumbra.gov.it - C.F. 83004080541



Istituto Onmicomprensivo Nocera Umbra

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria I-II grado

Via Septempedana snc – 06025 Nocera Umbra - C.F. 83004080541 - COD. MECC. PGIC82800P

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO A.S. 2021-22

Il giorno 11 gennaio 2022 alle ore 9:30 nel locale di Presidenza dell'Istituto Omnicomprensivo "Dante Alighieri" di Nocera Umbra viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto. La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

Sono presenti per la stipula del contratto d'istituto:

a) per la parte pubblica il D.S. pro-tempore
Prof. LEANO GAROFOLETTI

b) per la RSU d'Istituto:
Ins. CLAUDIA BERARDI(Cisl)

Prof. MAURIZIO ZAMPOGNA (Cgil)

Prof. SERGIO SPIGARELLI(Gilda)

c) per la componente T.A.I.:
Prof. MARCO BRUNOZZI(Snals)

Sig.ra SIMONA PERELLI (Cgil)

Sig.ra STEFANIA FISCHI (Cgil)

d) per i Sindacati Territoriali :
FLC-CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA RUA

GILDA – UNAMS

SNALS-CONFALS

TITOLO PRIMO - NORMATIVA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra il D.S. dell'Istituto Omnicomprensivo "Dante Alighieri" di Nocera Umbra e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto.
3. Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e producono i loro effetti fino alla stipula di un nuovo contratto.
4. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Commissario Straordinario all'atto dell'elaborazione del PTOF. Ai sensi dell'art.7 del CCNL 2016/18 di comparto all'inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. In caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art.2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della clausola contestata.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

CAPO II

RELAZIONI SINDACALI

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

Art. 3 - bacheca sindacale e documentazione

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione per ogni plesso dell'istituzione scolastica di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente l'attività della RSU, in collocazione idonea e concordata con la RSU stessa e precisamente:
 - nell'atrio della sede centrale;
 - nella bacheca digitale sul sito della scuola (con predisposizione di una postazione di accesso alla RSU);
 - nell'atrio di ciascun plesso dell'istituto;
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU. Ogni documento affisso all'Albo online deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va postato con l'utenza di chi lo pubblica, che ne assume così la responsabilità legale.
3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per e-mail, ecc.
4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi alla specifica bacheca sindacale.

Art. 4 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8 – 9 -10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL.
2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto; unico adempimento da assolvere è il preavviso di cinque giorni.
3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.

Art. 5 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.
3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso di un PC con accesso ad Internet (di norma, presso l'ufficio Protocollo) oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 6 - Trasparenza amministrativa – informazione

1. Copia dei prospetti analitici relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art.5 CCNL 2016/18. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.
2. L'ammontare di premi e bonus erogati ai dipendenti sono pubblicati, in forma aggregata, come da nota 49472 del 28 dicembre 2021 del "Garante", nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente.

Art. 7 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva.
2. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta.

Art. 8 - Assemblee Sindacali

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 6 del CCNL Scuola 29/11/2007 nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore.
2. Le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette secondo quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 29/11/2007.
3. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
4. Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle Bacheche sindacali della scuola. Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con Circolari interne della scuola.
5. Secondo quanto previsto dall'art.8 comma 9 lettera B del CCNL Scuola 29/11/2007, per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale ATA che vi partecipa totalmente, il Dirigente Scolastico stabilirà che rimanga in servizio, per assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e al servizio di centralino:

- se vi è sospensione delle lezioni per *tutte* le classi, 1 (una) unità di personale collaboratore scolastico per il plesso sede centrale dell'Istituto;
- se vi è sospensione delle lezioni solo per *alcune* classi, 2 (due) unità di assistente amm.vo e 1 (una) unità di collaboratore scolastico in ogni plesso.

Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto nel presente comma, il Dirigente Scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

6. Al personale dovrà essere consentito un margine di tempo utile per partecipare all'assemblea.
7. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, che è obbligatoria e irrevocabile, dovrà essere espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del Personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale e fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale, stabilito in 10 ore dall'art.8 comma 1 CCNL del 29/11/2007. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti. Una volta dichiarata l'intenzione di partecipare non va apposta nessuna firma di presenza né assolto qualsiasi altro adempimento: nel caso di assenza per sopravvenuta malattia, o per altro motivo manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione, non si terrà conto del calcolo del monte ore.
8. Il D.S. avvisa i docenti non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orario (inversione di lezione, disposizioni, recupero permessi brevi) con almeno 24 ore di anticipo. Il DS sospende il servizio solo nelle classi in cui i docenti partecipano all'assemblea; può sospendere le lezioni solo se partecipano tutti i docenti in servizio durante l'assemblea.
9. La partecipazione alle assemblee è consentita esclusivamente nelle prime e nelle ultime ore dell'orario di funzionamento della scuola, e non di quello del singolo docente. L'eventuale interruzione delle attività didattiche per il pasto non può essere intesa come termine delle lezioni, proseguendo queste nel pomeriggio.
10. Nel caso di convocazione di assemblea nelle prime e nelle ultime due ore dell'orario antimeridiano, i docenti in servizio in scuole con il solo orario antimeridiano parteciperanno a quella delle ultime ore.
11. Il DS programmerà la riduzione al solo orario antimeridiano delle scuole funzionanti anche in orario pomeridiano per consentire ai docenti, che saranno tutti in servizio nell'orario antimeridiano, di partecipare alternativamente alla prima e alla seconda assemblea.
13. Gli Assistenti Amministrativi potranno partecipare alle assemblee nelle prime o nelle ultime ore di servizio a proprio piacere, con eventuale chiusura degli uffici.
14. I collaboratori scolastici potranno partecipare alle assemblee a condizione che venga garantito il regolare funzionamento delle attività didattiche, se non sospese. Per dare la possibilità di partecipare anche al collaboratore scolastico che presta servizio da solo nel plesso, si ricorrerà alla sua sostituzione attingendo dagli altri plessi.

Art. 9 - Assemblee d'Istituto R.S.U.

1. Il diritto di assemblee è regolato dall'art. 8 del CCNL del 29/11/2007
2. La R.S.U. convoca l'assemblea e non chiede l'autorizzazione al Dirigente Scolastico: questi deve solo controllare che sia stata indetta regolarmente ed avvisare le famiglie della riduzione del servizio.
3. L'assemblea può:

- Svolgersi in orario di lavoro (sia durante l'orario di lezione, sia durante le attività funzionali all'insegnamento, riunioni o corsi di aggiornamento) ma anche fuori l'orario di servizio.
- Durare al massimo 2 (due) ore.
- Interessare solo una parte di lavoratori (ad esempio solo docenti o solo personale A.T.A., i lavoratori di un plesso, ecc.).

4. Vi sono due limitazioni quando l'assemblea coinvolge i docenti:

- si possono convocare solo due assemblee al mese.
- si devono svolgere all'inizio o al termine delle lezioni.

5. Il diritto di convocare l'assemblea è esercitato da:

- R.S.U. nel suo complesso, e non dai singoli componenti;
- sindacati rappresentativi
- R.S.U. congiuntamente a uno o più sindacati rappresentativi

mentre non possono convocarla, invece, gruppo informale di lavoratori o sindacati non rappresentativi.

6. Il diritto a partecipare all'assemblea è individuale. Ogni lavoratore ha diritto di partecipare, conservando la retribuzione ad assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino a 10 ore pro-capite per anno scolastico. Il lavoratore può partecipare a qualunque assemblea, indipendentemente dalla sua iscrizione al sindacato che la indice. Anche i supplenti temporanei hanno questo diritto, indipendentemente dalla durata della nomina e dall'orario, in quanto trattasi di un diritto individuale.

7. La convocazione dell'assemblea deve essere presentata al Dirigente Scolastico con almeno:

- 10 giorni di anticipo, se durante l'orario di lezione o fuori orario di lavoro;
- 6 giorni di anticipo (o un altro termine definito nel contratto di scuola), se durante le riunioni di docenti o altre casistiche,

con l'attesa di 48 ore perché pervengano eventuali altre convocazioni da parte di altri organismi sindacali che ne abbiano diritto e che potranno concordare un'assemblea congiunta o separata.

L'ordine del giorno va unito alla convocazione e deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.

8. Il Dirigente Scolastico non può entrare nel merito dell'ordine del giorno, né gli spetta controllare se sia di interesse sindacale e del lavoro.

La convocazione è consegnata al Dirigente Scolastico che deve affiggerla il giorno stesso.

Prima di convocare l'assemblea è bene controllare:

- Se siano già state convocate nello stesso mese due assemblee in orario di lavoro per i docenti.
- Se debba parteciparvi un responsabile del sindacato, che sia disponibile per la data prevista.

9. Il Dirigente Scolastico non può spostare l'orario, anche se tutte le assemblee dell'anno fossero state convocate alle prime ore.

10. Casistica esemplificativa sulle assemblee:

- a) Durante le lezioni: la durata massima è di 2 ore che possono coincidere con le ore di lezione, è opportuno che coincidano, ma non è obbligatorio: se l'assemblea è convocata dalle ore 8.10 alle ore 10.10 mentre la seconda ora termina alle ore 10,00, gli alunni entreranno a scuola al termine dell'assemblea e non della seconda ora di lezione; comunque, l'assemblea vale 2 h ai fini del monte ore e il Dirigente Scolastico deve darne adeguata notizia alle famiglie;
- b) durante riunioni di docenti: se il collegio o altri consigli di classe sono convocati dalle 15 alle 18 l'assemblea si può svolgere, al massimo per 2 ore, all'interno di questo intervallo: dalle 15 alle 17, dalle 16 alle 18 oppure di 1 ora dalle 16 alle 17, se necessario.
- c) solo personale A.T.A.: se l'orario di funzionamento di tutti i servizi della scuola, e non solo delle lezioni, è ad esempio dalle 7,30 alle 17,00, l'assemblea del solo personale A.T.A. si può svolgere in qualsiasi momento in questo intervallo per un massimo di 2 ore: 7,30 – 9,30 oppure 10-11 (una sola ora) oppure 15 – 16,30 (un'ora e mezza).

Le assemblee possono verificarsi nei seguenti tre casi:

- a) durante l'orario di lezione, con preavviso di almeno 10 giorni
- b) in orario di attività funzionale all'insegnamento (riunioni, corsi), con preavviso di almeno 6 giorni
- c) fuori orario di lavoro, con preavviso di almeno 10 giorni.

Art. 10 - Permessi sindacali

1. I dirigenti sindacali, le Rappresentanze Sindacali e le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui all'art.8 del CCNL Scuola 29/11/2007, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all'art.6 del CCNL Scuola 29/11/2007.

2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.
3. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1), da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale.
4. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo le OO.SS. sono tenute a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco nominativo dei dirigenti sindacali e dei rappresentanti sindacali, che hanno diritto a fruire dei permessi retribuiti ai sensi del CCNQ pubblicato sulla G.U. del 5.9.1998 n.150 e della C.M. n.121 del 18.4.2000 e successive variazioni ed integrazioni. Sarà cura delle stesse OO.SS. comunicare tempestivamente eventuali variazioni, modifiche o integrazioni dei detti elenchi nominativi. Non è necessaria alcuna comunicazione dei nominativi della R.S.U. in quanto già disponibili agli atti della scuola.
5. Con la successiva parte del presente accordo, sono definite le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari al rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

Art. 11 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.22 del CCNL 2016/18 prevede i seguenti istituti:
 - a) Contrattazione integrativa (art.22 comma 4 lettera c));
 - b) Confronto (art.22 comma 8 lettera b));
 - c) Informazione (art.22 comma 9 lettera b)).

Art. 12 - Materie oggetto di contrattazione di istituto

1. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.22 CCNL 2016/18 sono:
 - a) L'attuazione della normativa in materia di *sicurezza sui luoghi di lavoro*;
 - b) I criteri per la *ripartizione delle risorse del fondo di istituto*;
 - c) I criteri per l'*attribuzione di compensi accessori al personale docente ed ATA*, incluso la quota delle risorse relative all'alternanza scuola lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari (qualora sia prevista la retribuzione del personale);
 - d) I criteri generali per la determinazione dei *compensi finalizzati alla valorizzazione del personale* (bonus docenti);
 - e) I criteri e le modalità di *applicazione dei diritti sindacali*, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90;
 - f) I criteri per l'individuazione di fasce temporali di *flessibilità oraria* in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - g) I criteri generali di *ripartizione delle risorse per la formazione del personale* nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale;
 - h) I criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (*diritto alla disconnessione*);
 - i) I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei *processi di informatizzazione* inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.
2. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.
3. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU.

4. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
5. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 13 - Materie oggetto di confronto

1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:
 - *L'articolazione dell'orario di lavoro* del personale docente ed ATA, nonché i criteri per *l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite* con il FIS;
 - *I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio* all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede. Per l'assegnazione del personale ai plessi fuori del comune sede dell'istituzione scolastica, si rimanda al Titolo III del presente contratto;
 - *I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento*;
 - *La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere* organizzativo e *l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out*.
2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.
3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni.
4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 14 - Materie oggetto di informazione


1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2016/18, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.
2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
 - *proposta di formazione delle classi e degli organici*;
 - *criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei*.
3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016/18 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata nei tempi il più rapidamente possibile.

CAPO III

La comunità educante

Art. 15 - La comunità educante

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94.



CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA

Art.16 - Incontro di inizio anno con il personale ATA

1. Ai sensi dell'art.41 comma 3 del CCNL 2016/18 "All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA".


Art. 17 – Utilizzo del personale ATA in caso di elezioni (politiche/amministrative/europee) o chiusure prefestive

1. Nel caso in cui singoli plessi dell'istituto siano sede di elezioni, il personale ivi assegnato sarà sollevato dall'obbligo di prestare servizio di norma dal sabato al lunedì, ma avrà facoltà di chiedere, per quei giorni, di essere impiegato in un'altra sede di servizio per sostituzione di colleghi assenti (con recupero del monte ore effettuato).
2. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche è possibile disporre, con delibera del Commissario straordinario, la chiusura della scuola nei giorni prefestivi. La copertura delle giornate di chiusura avviene con l'utilizzazione di ferie, recupero su ore di lavoro straordinario (non retribuite su richiesta dell'interessato), piano individuale di recupero concordato col Dsga.

Art. 18 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, flessibilità oraria, fruizione permessi

1. Tenuto conto che al personale adibito ad orari che si differenziano da quanto previsto dal CCNL (6 ore continuative, di norma antimeridiane), che lo stesso personale è impiegato con flessibilità organizzativa e che la scuola o plesso è aperta/o per più di 10 ore in almeno 3 giorni a settimana, viene riconosciuto il beneficio dell'art.55 CCNL Scuola (riduzione dell'orario a 35 ore settimanali). Si riconosce tale beneficio al personale (assunto con contratto a tempo pieno) assegnato ai sottoelencati plessi:
 - Infanzia di Capoluogo, Stazione, Casebasse, Gaifana, Valtopina
 - Primaria di Capoluogo, Gaifana, Valtopina
 - Superiore "Sigismondi"
2. L'art. 31 CCNL 2016/18 ha sostituito il comma 2 dell'art. 15 del CCNL 2007 e stabilisce la fruizione dei *permessi per motivi personali e familiari* esclusivamente in ore per un massimo di 18 ore per anno scolastico. I permessi suddetti, anche se non sono più fruibili su base giornaliera si possono comunque cumulare, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a 6 ore. Pertanto, le 18 ore possono essere fruite per l'intera giornata lavorativa "trasformando" così le ore in giorni; in questo caso l'incidenza delle ore è pari a 6 anche per il dipendente che ha le 7h 12', senza che debba recuperare nulla. I permessi:
 - a. - Non sono fruibili per frazione di ora;
 - b. - Sono riproporzionati in caso di part time (sia orizzontale che verticale);
 - c. - Sono aggiuntivi ai permessi giornalieri previsti dalla legge o dal CCNL;
 - d. - Non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.
3. L'art. 32 CCNL 2016/2018, che sostituisce l'art. 16 comma 6 e 7 del CCNL 2007, prevede la fruizione ad ore dei *permessi cui all'art. 33 c.3 della legge 104/1992* nel limite massimo di 18 ore mensili. I permessi suddetti, anche se non sono più fruibili su base giornaliera, si possono comunque cumulare, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a 6 ore. Pertanto, le 18 ore possono essere fruite per l'intera giornata lavorativa "trasformando" così le ore in giorni; in questo caso l'incidenza delle ore è pari a 6 anche per il dipendente che ha le 7h 12' senza che debba recuperare nulla. I permessi:
 - a. - Non sono fruibili per frazione di ora;
 - b. - Sono riproporzionati in caso di part time (sia orizzontale che verticale);
 - c. - Sono aggiuntivi ai permessi giornalieri previsti dalla legge o dal CCNL;

4. L'art. 33 del CCNL 2016/18 prevede il riconoscimento per i dipendenti ATA specifici *permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici*, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. I permessi orari suddetti:
- a. - Non sono fruibili per frazione di ora;
 - b. - Sono riproporzionati in caso di part time (sia orizzontale che verticale);
 - c. - Sono aggiuntivi ai permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - d. - Non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore;
 - e. - Non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
 - f. - Possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza e sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
5. Per l'incidenza sul trattamento economico, per la documentazione giustificativa, per le modalità di presentazione delle richieste di permessi di cui al comma 4, si rimanda all'art. 33 del CCNL 2016/18.



TITOLO SECONDO – CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

CAPO I

Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 19 - Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel POF.
3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 20 -Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 81/08, Art. 2 comma 1b, deve:

1. Adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il Medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. designare il personale incaricato di attuare le misure;
4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DL Lavoro/Sanità del 16/1/97, richiamato dall'Art. 37 comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.

Art. 21 – Servizio di prevenzione e protezione

1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del RLS, una o più persone tra i dipendenti (figure sensibili) secondo la dimensione della scuola e addetti alle emergenze, al primo soccorso, all'evacuazione e all'antincendio.

Alle figure sensibili incaricate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

2. I lavoratori individuati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
3. Il Dirigente Scolastico individuerà oltre il personale, tempi e modalità del servizio di protezione e prevenzione, e determinerà i fondi per il funzionamento e le spese.
4. Non sono previsti compensi per le figure suddette.

Art. 22 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare o aver frequentato apposito corso di formazione.

Per l'a.s.corrente il Responsabile SPP è l'Ing. **Marco Carletti**.

Art. 23 - Sorveglianza sanitaria – Medico competente

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro.
4. Per il triennio 2020-2022 il medico competente è la Dott.ssa **Gina Pascucci** iscritta all'Albo dei Medici della Provincia di Perugia al n° 6126.
5. Coerentemente con le disposizioni ministeriali in materia di prevenzione da Covid-19 a partire dall'art. 83 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, il MC svolge sorveglianza sanitaria eccezionale per la prevenzione da specifici rischi epidemiologici.

Art. 24- Il Documento di valutazione dei rischi

Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Art. 25 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)

1. Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente ove previsto e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Nella riunione, il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- il DVR e il piano dell'emergenza;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

2. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.

3. Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro. Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione.

Art. 26 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni.

L'Attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal D.L. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:

- il quadro normativo sulla sicurezza;
- la responsabilità penale e civile;
- gli organi di vigilanza;
- la tutela assicurativa;
- i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- la valutazione dei rischi;
- i principali rischi e le misure di tutela;
- la prevenzione incendi;
- la prevenzione sanitaria;
- la formazione dei lavoratori.

Art. 27 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o eletto dall'assemblea del personale dell'istituto al suo interno che sia disponibile e possieda le necessarie competenze (in alternativa, sia disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso).

2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, e del medico competente.

La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs 81/08, Articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui agli Art.36, 37 del D. Lgs. 81/08;

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:

- a) le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
- b) le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
- c) la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;
- d) le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

7. Relativamente alla designazione dell'RLS, la RSU lo ha individuato nella persona del prof. **Sergio Spigarelli**. Allo stesso sono garantite le ore previste dal CCNL vigente per l'espletamento della funzione (40 ore individuali).

8. Il RLS rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

9. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

CAPO II

I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90

Art.28- Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero

1. Il lavoratore che intende partecipare ad uno sciopero può fornire in merito comunicazione volontaria al Dirigente nelle forme e con le modalità dallo stesso predisposte.
2. I servizi minimi da garantire durante gli scioperi sono contenuti nell'allegato al CCNL 1998/2001 sottoscritto il 29/05/1999 in attuazione della L. 146/90 e della L.83/2000, temperato con il Protocollo d'Intesa stipulato con le OO.SS. rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca il 02-12-2020. Il personale ATA dovrà garantire il servizio nel rispetto di criteri e limiti conseguenti al Regolamento interno emanato ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Accordo suddetto, in presenza di particolari e specifiche situazioni quali:

Attività	Contingenti di personale	Servizi essenziali
Scrutini, esami idoneità e valutazioni finali	Nr.1 Assistenti Amm.vi e/o Assistente Tecnico informatico Nr.1 Collaboratori Scolastici per plesso interessato	Attività di natura amministrativa Apertura e chiusura Istituto, vigilanza ingresso e servizi ai piani
Vigilanza a mensa (ove il servizio sia stato mantenuto)	Nr.1 Collaboratori Scolastici per plesso interessato	Vigilanza sui minori durante il servizio di mensa
Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici	Nr. 1 Assistenti Tecnici Nr. 1 Collaboratori Scolastici per plesso interessato	AT appartenente al lab. interessato Accesso ai locali
Vigilanza impianti ed apparecchiature laddove l'interruzione comporti danni	Nr. 1 Assistenti Tecnici Nr. 1 Collaboratori Scolastici per edificio	Supporto tecnico all'area interessata Attività connesse
Pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori	Dsga Nr. 1 Assistenti Amministrativi	Responsabile del servizio Attività amministrative Attività connesse

Il criterio di individuazione, per ogni profilo, è:

- volontarietà
- in subordine, l'ordine alfabetico partendo da una lettera estratta.

CAPO III

Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa

Art. 29 - Risorse finanziarie disponibili

Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a) finanziamenti del Fondo di Istituto annualmente stabiliti dal MIUR;
- b) eventuali finanziamenti residui anni precedenti;
- c) finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- d) finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;
- e) finanziamenti per l'avviamento alla pratica sportiva;
- f) finanziamenti per aree a rischio, a forte processo immigratorio;
- g) finanziamenti per attività di recupero (solo per le scuole secondarie di II° grado);
- h) finanziamenti per ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
- i) finanziamenti per alternanza scuola lavoro (solo per le scuole secondarie di II° grado);
- j) finanziamenti per la valorizzazione del personale scolastico ex art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio per il 2020), a specificazione delle somme precedentemente erogate per la valorizzazione docenti ex art.1 comma 126 Legge 107/15;
- k) finanziamenti per formazione del personale;
- l) finanziamenti per progetti nazionali e comunitari;
- m) finanziamenti per funzioni miste (provenienti dagli EE.LL.);

Art. 30 - Finanziamenti del Fondo di Istituto annualmente stabiliti dal MIUR (punto a)

Le risorse per l'anno scolastico 2021/22 sono state comunicate dal MIUR con nota prot. 21503 del 30 settembre 2021.

Con la medesima nota del MIUR è stata comunicata la quota MOF per il periodo Settembre 2021/Agosto 2022, come evidenziato nella tabella seguente:

DESCRIZIONE	Lordo dip.
FIS - Fondo delle Istituzioni scolastiche	65.131,06
Funzioni strumentali	4.107,24
Incarichi specifici Ata	4.201,61
Aree a rischio di immigrazione	2.418,95
Ore avviamento pratica sportiva	1.280,48
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	2.658,07
Valorizzazione personale scolastico	15.631,29
TOTALE	95.428,70

Art. 31 -Eventuali finanziamenti residui anni precedenti (b)

Viene quantificato l'avanzo dell'anno scolastico precedente e si stabilisce che le economie relative al fondo di istituto relative agli anni precedenti rimangono incardinate sui singoli profili professionali. A tal proposito si rimanda al prospetto seguente:

B1 – prospetto analitico avanzi M.O.F.

che quindi confluiscono, con gli stanziamenti dell'a.s. in corso, nel prospetto:

B2 – prospetto analitico disponibilità del M.O.F., cui si rimanda.

Art. 32 - Funzioni strumentali (punto c)

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell'Istituto (ved. tabella sottostante), i finanziamenti relativi vengono assegnati in modo forfettario, secondo una ripartizione ai singoli docenti indicata nell'allegato **prospetto C3**:

AREE	DESCRIZIONE AREA	FIGURE STRUMENTALI	Ore
1	Marketing, comunicazione e canali social	Venturini Simona	Forf.
2	BES Inclusione e Intercultura	Passeri Pamela	Forf.
		Brunori Laura	Forf.
3	Progettazione PTOF RAV PDM e formazione docenti	Valentini Cinzia	Forf.
4	Orientamento e Continuità	Antonelli Katya	Forf.
		Scattolini Gina	Forf.
5	Tecnologie, sito Web, registro elettronico, Invalsi	Adriani Marco	Forf.

Art.33 - Incarichi specifici personale ATA (punto d)

I compiti del personale ATA sono costituiti (art.47 sequenza contrattuale 29/11/2007):

- dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa.

Per i lavoratori con profilo di AA, gli incarichi specifici saranno finalizzati all'assolvimento dei compiti legati:

- sostituzione del Dsga
- coordinamento di lavori d'ufficio, come da **prospetto E1**.

Per i lavoratori con profilo di AT saranno finalizzati all'assolvimento dei compiti legati:

- coordinamento di laboratori

Per i lavoratori con profilo di CS saranno finalizzati all'assolvimento dei compiti legati:

- all'assistenza alunni della scuola dell'infanzia,
- all'assistenza agli alunni diversamente abili
- ad interventi di primo soccorso
- a piccole manutenzioni.

Tenuto conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso delle posizioni economiche (sia I° posizione che II° posizione economica), gli incarichi specifici vengono distribuiti al restante personale, secondo il prospetto:

- **E1 per incarichi specifici per personale amm.vo/tecnico**
- **E2 per incarichi specifici per collaboratori scolastici**

Art.34 - Finanziamenti per l'avviamento alla pratica sportiva (punto e)

Le risorse finanziarie previste per le attività di educazione fisica sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate. La ripartizione ai singoli docenti è indicata nell'allegato **prospetto C1**.

Art.35 - Finanziamenti per aree a rischio, a forte processo immigratorio (punto f)

I compensi previsti per le aree a rischio, cui si sommano gli avanzi degli a.s. precedenti), vengono assegnati ai docenti e sono finalizzate alla realizzazione di specifiche attività rivolte ad alunni, con la ripartizione indicata nell'allegato **prospetto C1**.

Art.36 - Finanziamenti per attività di recupero (per scuole secondarie di II° grado) (punto g)

1. Il recupero dei debiti scolastici degli alunni viene effettuato con corsi di recupero. I corsi di recupero, per le attività caratterizzanti, verranno progettati:
 - per i periodi immediatamente successivi agli esiti degli scrutini del primo quadrimestre, degli scrutini finali o, eccezionalmente, nel mese di agosto.
 - saranno anche organizzati per classi parallele o per gruppi di studenti.
 - anche se effettuati per classi parallele, non potranno avere durata inferiore alle 6 ore e superiore alle 15 ore.
2. I corsi di recupero saranno retribuiti con € 50,00 ad ora prestata.
3. Calcolando assegnazione anno in corso e giacenze, le ore disponibili vengono calcolate e riportate nel prospetto **C1 – Ore di insegnamento docenti**.

Art.37–Finanziamento per ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (punto h)

Fermo restando quanto previsto dall'art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 (secondo il quale solo le eventuali ore non programmate nel PTOF, per la scuola primaria e secondaria, sono destinate alle supplenze sino a 10 giorni), il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario all'individuazione del supplente e comunque per non più di dieci giorni, individua il docente secondo i seguenti criteri generali:

- docenti che hanno debiti orari (es., per fruizione di permessi brevi);
- docenti con ore a disposizione (es., come recupero di ore di lezione inferiore ai 60' e prioritariamente nelle proprie classi);
- uso della flessibilità oraria, laddove possibile;
- ore di "potenziamento" non programmate nel PTOF;
- presenze orarie;
- utilizzo dei docenti di sostegno (limitatamente all'assenza dell'alunno seguito, come personale considerato in compresenza), prioritariamente nella propria classe;
- disponibilità a prestare ore eccedenti retribuite.

La distribuzione ai singoli plessi è indicata nel **prospetto C4 – Ore eccedenti per sostituzione assenti**.

Art.38 - Alternanza scuola lavoro (punto i)

Le quote dei finanziamenti destinate alla retribuzione del personale per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro (rinominata in PCTO dalla L.145/2018) sono ripartite tra i docenti con ore funzionali secondo il prospetto **C5 – Alternanza**. Il finanziamento è da destinare sia alle spese per i tutor che per altre spese relative alla realizzazione del progetto.

I criteri per l'individuazione del personale cui affidare le relative funzioni, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, prevedono:

- volontarietà
- competenze specifiche che privilegiano: insegnamento di discipline caratterizzanti l'indirizzo, possesso di titoli di studio specifici, ulteriori titoli e/o certificazioni attinenti l'incarico, pubblicazioni e/o collaborazioni attinenti l'incarico, esperienze pregresse nel ruolo specifico, incarichi pregressi nella scuola, anzianità di servizio.

Art.39 - Valorizzazione del personale – ex L.160/19 (punto j)

1. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007, senza ulteriore vincolo di destinazione.
2. Le suddette risorse, pertanto, non sono più finalizzate alla sola "premialità" dei docenti ma vanno a riconoscere i maggiori impegni previsti dall'intero personale delle scuole.
3. Con parte delle suddette risorse, vista la vigenza dei commi 126 e segg. della L.107/15, con i vigenti criteri elaborati dal Comitato per la Valutazione, si intendono ancora riconoscere la professionalità dei

docenti ed il contributo al successo formativo degli alunni ed al miglioramento delle pratiche didattiche ed organizzative d'istituto, come indicato dalla L. 107/2015.

4. Il fondo disponibile per l'a.s. corrente, comprensivo degli eventuali avanzi di cui al prospetto allegato, viene suddiviso nel seguente modo: il 80% ai docenti, il 20% agli Ata.

La quota docenti comprende:

- 30% per la valorizzazione del merito dei docenti, secondo i criteri del Comitato di Valutazione, in base ai commi 126 e seguenti della L.107/2015,
- 45% per incrementare i fondi per retribuire le attività e gli impegni svolti dal personale docente, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007 (nella misura di: 20% per ore frontali, 25% per ore funzionali),
- 5% per attività legate ai progetti Erasmus+

La quota Ata comprende:

- 7% per Ata con profilo AA-AT per intensificazione del lavoro
- 8% per Ata con profilo CS per intensificazione del lavoro legato all'emergenza Covid
- 5% per profilo CS per intensificazione del lavoro legato a specifiche attività di progetti nazionali (PNSD, Piano Estate) e/o europei (PON, Erasmus) deliberati nel PTOF

come di seguito specificato:

Beneficiario della valorizzazione	importo lordo dip.
a) Valorizzazione docenti ex comma 126 e segg. della L.107/15, a domanda volontaria e in base ai criteri del Comitato	4.689,40
b) Docenti per l'incremento dei fondi per il finanziamento di ore frontali di insegnamento docenti, che confluiscono nell'allegato C1	3.126,26
c) Docenti per l'incremento dei fondi per il finanziamento di ore di non insegnamento docenti, che confluiscono nell'allegato C2	3.907,82
d) Docenti per le attività aggiuntive legate all'organizzazione e alla gestione del progetto Erasmus+ in sede, a domanda volontaria, con quote divise per ogni mezza giornata di impegno a scuola e/o in assistenza a studenti/docenti in visita	781,56
e) AA per prestazioni aggiuntive del personale ATA legate all'intensificazione di lavoro dovuto all'implementazione di attività deliberate nell'ambito del PTOF in base all'art. 88 c.2 lett. k) (ved. prospetto D1-bis)	1.094,19
f) CS per prestazioni aggiuntive del personale ATA legate all'intensificazione di lavoro dovuto all'implementazione di attività deliberate nell'ambito del PTOF in base all'art. 88 c.2 lett. k) (ved. prospetto D2-bis)	1.250,50
g) CS per prestazioni aggiuntive del personale ATA legate all'implementazione di attività deliberate nell'ambito del PTOF in base all'art. 88 c.2 lett. k) in orario coincidente con quello di servizio, a domanda volontaria e dietro consegna di apposito time-sheet e in proporzione al n° di giorni di impegno	781,56
TOTALE	15.631,29

5. I criteri per l'utilizzo delle risorse del fondo per la premialità (lettera a sopra indicata) destinate alla valorizzazione del merito sono definiti nel rispetto del comma 127 della L. 107/2015 sulla base :

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

6. I criteri per l'accesso alla premialità sono definiti dal Comitato per la Valutazione e pubblicati nel sito web della scuola come parte integrante del presente documento.

7. L'accesso al fondo premiale è aperto ai docenti in effettivo servizio nell'istituzione scolastica che ne facciano espressa richiesta. Nel caso di cattedra esterna, può accedervi solo chi ha almeno metà dell'orario di servizio nella scuola. Sono esclusi dal fondo premiale i docenti:

- a cui, entro i due anni scolastici precedenti rispetto a quello di riferimento, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari;

- che non hanno svolto servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corrente anno scolastico e coloro che hanno svolto meno di 120 giorni in attività didattiche;
- che non forniscono i dati e le certificazioni richieste nei tempi indicati.

8. Il Dirigente Scolastico assegnerà i compensi ai docenti per le attività di valorizzazione tenendo conto dei seguenti parametri e criteri generali:

- ogni docente che compilerà la scheda di accesso alla premialità sarà valutato dal D.S., con l'attribuzione di un punteggio in base alle dichiarazioni fatte dal docente e alle documentazioni prodotte;
- accederà al bonus premiale la totalità dei docenti che avranno superato il punteggio minimo stabilito dal Comitato di valutazione: l'intero importo erogabile sarà diviso per il totale dei punteggi ottenuti, così da determinare una quota per ogni punto;
- ogni docente riceverà una somma derivante dal prodotto tra il numero di punti riconosciuti e il valore della singola quota;
- qualora non rientri nelle fasce con accesso al bonus almeno il 10% del personale docente potenzialmente premiabile, il punteggio minimo sarà abbassato, ogni volta di mezzo punto, per allargare la platea di personale coinvolto fino a raggiungere/superare la suddetta quota percentuale.

9. L'accesso alle altre quote del presente articolo (lett. b, c, d, e, f, g) è consentito a tutti i profili eccetto:

- chi non ha svolto servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corrente a.s.;
- chi faccia esplicita richiesta per esserne escluso.

10. Per la quota d) del prospetto sopra, i docenti interessati produrranno time-sheet con impegni svolti, distinti per mezze giornate, attingendo a singole quote divise, dal totale disponibile, per ogni mezza giornata di impegno a scuola e/o in assistenza a studenti/docenti in visita nella settimana dell'Hackathon a Nocera Umbra.

11. Per la quota g) del prospetto sopra, analogamente, i collaboratori interessati produrranno time-sheet: la quota disponibile sarà divisa tra chi ha prodotto domanda in relazione agli specifici giorni in cui l'attività lavorativa ordinaria è stata sovrapposta, in tutto o in parte, con lo svolgimento di progetti del Piano Scuola Estate, PON, PNSD e/o Erasmus non altrimenti retribuiti.

Art.40 - Formazione del personale (punto k)

Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA (in coerenza con gli obiettivi e le finalità definiti con il Piano Nazionale di formazione dei docenti e dell'istituzione scolastica) sono ripartite tra le diverse categorie di personale. Attualmente i finanziamenti vengono gestiti dalle scuole polo.

Art.41- Progetti comunitari e nazionali (punto l)

1. Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale e alle relative competenze.
2. Relativamente alla partecipazione della scuola ai Progetti comunitari viene effettuata l'informazione preventiva dopo l'approvazione della partecipazione ai bandi da parte del Collegio dei Docenti e del Commissario Straordinario.
3. All'informazione sui fondi erogati alla scuola per la realizzazione del progetto assegnato, se richiesta da una delle parti, seguirà un'apposita sessione di contrattazione relativamente all'utilizzo dei fondi del progetto destinati, nello specifico, al personale e all'ammontare dei relativi compensi, diversi da quelli riconosciuti a costi standard.
4. Il reperimento del personale seguirà i criteri già presenti nel Regolamento approvato dal Commissario straordinario, con criteri di:
 - volontarietà
 - competenze specifiche che privilegiano: possesso di titoli di studio, ulteriori titoli e/o certificazioni attinenti l'incarico, pubblicazioni e/o collaborazioni attinenti l'incarico, esperienze pregresse nel ruolo specifico e/o in ruoli assimilabili, incarichi pregressi nella scuola, anzianità di servizio.
5. In sede di informazione successiva sull'utilizzo dei fondi per il salario accessorio sarà data specifica informazione sulle retribuzioni delle unità di personale coinvolte nella realizzazione del progetto.

Art.42 - Funzioni miste (punto m)

1. Il Comune di Nocera Umbra ha previsto un eventuale compenso di € 1.000,00 lordo stato, per funzioni miste da corrispondere ai collaboratori scolastici impegnati nei servizi di pre-scuola e post-scuola erogati nella scuola primaria di Gaifana. Qualora venisse assegnato, l'importo andrà ai collaboratori scolastici impegnati nei servizi sopra indicati che saranno retribuiti con quote di funzioni miste in proporzione ai giorni di effettivo impegno.
2. Il Comune di Valtopina non ha previsto compensi per funzioni miste.

Art. 43 - Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto

Si concorda di detrarre, dalla quota relativa ai punti di erogazione dell'a.s. in corso, la parte variabile dell'indennità di direzione al DSGA e al sostituto del DSGA. Dopodiché la quota rimanente del fondo dell'istituzione scolastica per punti di erogazione viene così ripartita:

- **73%** al personale docente per attività aggiuntive di insegnamento e per attività funzionali all'insegnamento; la somma destinata al personale docente viene poi suddivisa al 16% per attività di insegnamento e 84% per attività funzionali all'insegnamento;
- **27%** al personale ATA; la somma destinata al personale ATA viene suddivisa al 50% per assistenti amm.vi e tecnici e 50% per collaboratori scolastici.

Si rimanda a: **Allegato A** per il calcolo MOF, **Allegato B1** per gli avanzzi, **Allegato B2** per le disponibilità e **Allegato B3** per la distribuzione, che fanno parte integrante del presente contratto, con i calcoli definitivi della ripartizione con le ore disponibili da attribuire.

Art. 44- Criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente ed ATA

1. Il D.S., assunta la delibera del piano delle attività da parte del collegio dei docenti e del piano formulato dal DSGA provvede, con apposita comunicazione formale, ad acquisire le disponibilità del personale docente e Ata fissando un termine entro il quale devono manifestare l'interesse all'attribuzione di tali attività.
2. Ove il numero degli addetti indicato per ogni attività sia inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai Docenti e ATA, il D.S. utilizza i criteri per l'attribuzione di compensi accessori definiti nell'informativa (o nel successivo confronto in base all' art. 6 CCNL 2016/18).
3. L'accesso alle attività da effettuare nell'istituzione scolastica può essere compensato in modo orario o forfettario se retribuite con il FIS.
4. Nell'affidamento dell'incarico sono indicati:
 - a) la delibera del Collegio dei docenti;
 - b) l'attività da effettuare;
 - c) il compenso da corrispondere (orario o forfettario).
5. Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate dall'amministrazione.
6. Il fondo d'istituto viene ripartito tra docenti e ATA per attività aggiuntive con compensi orari o forfettari come specificato negli **allegati**, cui si rimanda:
 - **C1 per ore frontali di insegnamento docenti**
 - **C2 per ore funzionali all'insegnamento docenti**
 - **D1 per attività aggiuntive del personale amm.vo/tecnico**
 - **D1-bis per la valorizzazione di attività aggiuntive del personale amm.vo/tecnico**
 - **D2 per attività aggiuntive del personale collaboratori scolastici**
 - **D2-bis per la valorizzazione di attività aggiuntive del personale collaboratori scolastici**
 - **E1 per incarichi specifici per personale amm.vo/tecnico**
 - **E2 per incarichi specifici per collaboratori scolastici**che fanno parte integrante del presente contratto.

Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa assegnato per l'anno corrente, comprensivo degli avanzzi dell'anno precedente, viene utilizzato come segue.

La quota spettante ai docenti è distribuita e assegnata alle attività di natura didattica e/o organizzativa previste dal Collegio dei Docenti come di seguito:

Descrizione – quota distribuita ai docenti	Risorse a.s. in corso (lordo dipendente)	Risorse a.s. in corso (lordo Stato)
Particolare impegno professionale ‘in aula’ connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica, legate a particolari forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione (art. 88 c. 2/a)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 c. 2/b)	10.850,00	14.397,95
Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c. 2/c)	6.000,00	7.962,00
Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88 c. 2/d)	38.203,01	50.695,40
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88 c.2/f)	2.275,00	3.018,92
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88 c.2/g)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88 c.2/h)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF (art. 88 c.2/k)	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88 c.2/l)	€ 525,00	€ 696,67
Funzioni strumentali al POF (art. 33)	4.107,00	5.449,99
Compensi per attività complementari di ed. fisica (art. 87)	1.050,00	1.393,35
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	2.450,00	3.251,15

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6 c.2/l)	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione del personale docente (L.107/15)	5.470,95	7.259,95
P.C.T.O. (in bilancio)	2.100,00	2.786,70
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	73.030,96	96.912,08

Personale ATA:

Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte, non necessariamente oltre l'orario di lavoro, richiedenti maggior impegno rispetto a quello previsto dal carico di lavoro del proprio profilo professionale secondo il CCNL del 29/11/2007.

Per gli assistenti amministrativi sono individuate le seguenti attività aggiuntive (ved. Prospetto D1):

- Sostituzione colleghi assenti
- Maggior carico di lavoro

Per l'assistente tecnico sono individuate le seguenti attività aggiuntive (ved. Prospetto D1):

- Maggior carico di lavoro
- Manutenzioni tecniche

Per i collaboratori scolastici sono individuate le seguenti attività aggiuntive (ved. Prospetto D2):

- supporto alla didattica e segreteria
- flessibilità e turnazioni
- maggior carico di lavoro

Inoltre il Dirigente scolastico acquisisce le disponibilità che i collaboratori scolastici vorranno dare per:

- vigilanza pre-post scuola (ved. Prospetto D2).

Per quanto attiene il personale A.T.A. l'importo distribuito per il FIS è utilizzato, anche tenendo conto di quanto emerso nell'incontro di inizio anno del personale ATA, come indicato dalla seguente tabella:

Descrizione – quota distribuita agli Ata	Risorse a.s. in corso (lordo dipendente)	Risorse a.s. in corso (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88 c. 2/e)	15.605,50	20.708,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88 c.2/k)	0,00	0,00

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione (art. 88 c. 2 i-j)	1.417,77	1.881,38
Compensi DSGA (art. 89 come sostituito dall'art.3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	4.680,00	6.210,36
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88 c.2/g)	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88 c.2/h)	0,00	0,00
Incarichi specifici (art. 47 c. 1/b)	4.523,66	6.002,90
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9)	0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6 c.2/l)	0,00	0,00
Valorizzazione del personale ATA (art. 88 c. 2/e)	3.125,25	4.147,21
TOTALE COMPLESSIVO ATA	29.352,18	38.950,35

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI E ATA	102.383,14	135.862,43
---	-------------------	-------------------

Nel caso in cui le attività specifiche vincolate non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento del fondo d'istituto, le disponibilità eventualmente residue confluiranno nel fondo d'istituto per l'anno successivo. Specificatamente, gli avanzi saranno riassegnati ai docenti o agli Ata a seconda di come si sono verificate le economie. Le economie riassegnate ai docenti verranno distribuiti tra attività di insegnamento e non insegnamento secondo le esigenze, mentre le economie riassegnate al personale Ata verranno attribuite al 50% tra assistenti amm.vi e tecnici e al 50% tra i collaboratori scolastici.

Handwritten marks and symbols, possibly a signature or initials, located on the right side of the page.

CAPO IV

I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

Art.45 - Individuazione dei criteri

1. In applicazione del disposto dell'art.22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale:
 - personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - genitori di figli di età inferiore ad anni 2.
2. Il personale ATA interessato potrà far domanda per fruire dell'istituto in questione entro il 1° settembre di ogni a.s..
3. Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica, in modo da garantire, comunque, sempre l'assolvimento del servizio.
4. In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste dovuto a un numero di domande troppo elevato, si applicheranno i criteri previsti al comma 1, in ordine gerarchico.

Art.46- Fasce di oscillazione

In particolare, per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, il personale appartenente alle categorie di cui sopra potrà:

- far slittare il turno lavorativo dell'AA, CS, AT nell'arco della giornata assicurando la copertura del servizio di propria competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data informazione al Dsga ed aver ottenuto il relativo permesso;
- se presta servizio in regime orario di 5 giorni su 6, è consentito al personale il cambio di giorno libero a condizione che, per i servizi amministrativi e tecnici sia assicurato il servizio di almeno una persona nel settore di competenza;
- completare l'orario antimeridiano con orario pomeridiano, su richiesta dei dipendenti (6h+3h).

CAPO V

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

Art.47 - Criteri di applicazione

1. Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL Scuola 2016/18 all'art.22 comma 4 punto c8) e delle esigenze di funzionamento dell'istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione.
 - individuazione degli strumenti utilizzabili: l'istituzione scolastica, per motivi comprovati di urgenza, può comunicare con il proprio personale esclusivamente via telefono o via e-mail;
 - figure autorizzate ad utilizzare tali strumenti: si concorda che esclusivamente il DS, il Dsga e gli assistenti amministrativi, sia per i docenti che per il personale ATA, possono utilizzare gli strumenti di comunicazione suddetti per inviare comunicazioni al personale.
 - Orari cui far ricorso a tali strumenti per contattare il personale: le figure indicate sopra possono utilizzare gli strumenti informatici individuati nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 7:30 e le 18, escludendo la possibilità di ricorso a tali strumenti nei giorni festivi e nelle ore notturne.



CAPO VI

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Art.48 - Adozione provvedimenti

1. Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
2. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a:
 - esecuzione dei progetti comunitari;
 - adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini, GDPR, ecc...);
 - assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
 - supporto al piano PNSD;
 - supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato;
 - altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative;
3. Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti.
4. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare eventuali ore prestate in orario eccedente ed utilizzare le stesse a richiesta come recupero, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica.
5. Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita una adeguata attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate.

CAPO VII

Assegnazione del personale ai plessi fuori dal Comune sede dell'Istituto

Art. 49 - Assegnazione personale docente

1. In applicazione della norma prevista dall'art.2 CCNI sulla mobilità, i docenti titolari presso l'istituto saranno destinati ai plessi nel comune di Valtopina secondo i seguenti criteri:
 - a) Rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto previsto dal CCNI mobilità), salvo diversi accordi scritti con l'interessato;
 - b) Condizioni derivanti dall'applicazione di altre leggi (es.: tutela della maternità), salvo diversi accordi scritti con l'interessato;
 - c) Conferma della sede occupata nell'anno scolastico precedente, al fine di garantire la continuità didattica; la conferma è disposta d'ufficio nel caso l'interessato non abbia avanzato altre richieste.
 - d) In caso di contrazione di posti, prevalenza della Graduatoria di istituto;
 - e) Formale richiesta dell'interessato al Dirigente Scolastico;
2. Il personale docente *supplente* sarà destinato, salvo comprovate motivazioni, nelle varie sedi per continuità nelle classi assegnate l'anno precedente oppure, in subordine, secondo richiesta individuale in base alla posizione in graduatoria da cui è avvenuta la nomina.

Art. 50- Assegnazione personale ATA

1. Tenuto conto che gli uffici amministrativi e tecnici sono presenti nella sede della scuola secondaria di Nocera Umbra dell'istituto, l'assegnazione ai plessi nel comune di Valtopina riguarda i soli profili ATA dei collaboratori scolastici (salvaguardati, se disponibili a sufficienza, i posti su Nocera Umbra dei collaboratori beneficiari della L.104/92 per il comune di Nocera).
2. In applicazione della norma prevista dall'art.2 CCNI sulla mobilità, i criteri concordati che saranno seguiti, in ordine di preferenza, per l'assegnazione ai plessi del personale collaboratore scolastico titolare nell'istituto sono:
 - a) Rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto previsto dal CCNI mobilità) salvo diversi accordi scritti con l'interessato;
 - b) Condizioni derivanti dall'applicazione di altre leggi (es.: tutela della maternità) salvo diversi accordi scritti con l'interessato;
 - c) Conferma della sede occupata nell'anno scolastico precedente al fine di garantire la continuità, su richiesta dell'interessato;
 - d) In caso di contrazione di posti, prevalenza della Graduatoria di istituto;
 - e) Formale richiesta dell'interessato al Dirigente Scolastico;
3. Il personale ATA *supplente* sarà destinato nelle varie sedi confermando la sede, se già assegnata l'anno precedente oppure, in subordine, secondo richiesta individuale in base alla posizione in graduatoria da cui è avvenuta la nomina.

TITOLO TERZO – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Liquidazione compensi

Art. 51- Determinazione di residui

1. Nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine delle attività didattiche (30/06) al fine di destinare le risorse non utilizzate.
2. In alternativa si rimanderà all'a.s. successivo l'utilizzo delle economie.

Art.52 - Liquidazione dei compensi

I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato servizio VI stipendi, entro il 30/07 e, comunque, entro e non oltre, il 31/08 dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 53 - Certificazione di compatibilità economico/finanziaria

La presente ipotesi di Contratto Integrativo di istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria corredata dalla relazione tecnico-finanziaria redatta dal DSGA e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.

Art.54 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 2006/09 e 2016/18 in vigore.
2. Il presente contratto prevede, come parte integrante, le seguenti tabelle analitiche allegate:

A - prospetto analitico del calcolo del M.O.F., a.s. in corso

B1 – prospetto analitico avanzi M.O.F.

B2 – prospetto analitico disponibilità M.O.F.

B3 - prospetto analitico distribuzione M.O.F.

C1 – prospetto analitico distribuzione ore di insegnamento ai docenti

C2 – prospetto analitico distribuzione ore funzionali ai docenti

C3 – prospetto analitico distribuzione ore alle FFSS docenti

C4 – prospetto analitico distribuzione ore eccedenti sostituzione colleghi assenti docenti

C5 – prospetto analitico distribuzione ore funzionali per tutor alternanza scuola lavoro

D1 – prospetto analitico distribuzione attività aggiuntive agli a.t.a.AA-AT

D1bis– prospetto analitico distribuzione valorizzazione agli a.t.a. AA-AT

D2 – prospetto analitico distribuzione attività aggiuntive agli a.t.a. CS

D2bis– prospetto analitico distribuzione valorizzazione agli a.t.a. CS per intensificazione Covid

E1 – prospetto analitico distribuzione Incarichi specifici agli a.t.a.AA-AT

E2 – prospetto analitico distribuzione Incarichi specifici agli a.t.a. CS


CAPO II
Informazione ai sensi dell'art.22 CCNL 2016/18

Art.55– Informazione sull'applicazione delle disposizioni contrattuali

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.
2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente in modo analitico tutti i compensi del salario accessorio liquidati al personale (docente, educatore ed Ata) sia dai fondi contrattuali che non contrattuali.
3. La comunicazione alla RSU ed alle OO.SS. provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza, purché sia rispettato l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti.

Le parti

Il Dirigente Scolastico
RSU e Organizzazioni Sindacali

A handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be a combination of letters and symbols.

